

Data di pubblicazione: 11 novembre 2025

GRISELDA HAXHIAJ*

*Il minore autore di reato tra diritto nazionale e diritto internazionale:
Analisi comparativa tra Albania ed Italia*

ABSTRACT: L'articolo analizza in chiave comparativa il sistema di giustizia minorile dell'Albania con il sistema di giustizia minorile d'Italia, evidenziando convergenze e differenze nei profili normativi, organizzativi e operativi. Entrambi i paesi si ispirano alla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo e condividono il principio del superiore interesse del minore, privilegiando misure educative e riabilitative rispetto a quelle punitive. Tuttavia, mentre l'Italia presenta una struttura giudiziaria consolidata e diffusa, l'Albania è ancora in fase di sviluppo e necessita di un rafforzamento istituzionale, di risorse e di formazione specialistica per gli operatori. L'analisi propone, infine, la cooperazione transnazionale e lo scambio di buone

* Procuratore nella Procura presso il Tribunale del Primo Grado di Giurisdizione Generale Kukës, Albania, gris.haxhij@gmail.com.

pratiche come strumenti per migliorare i modelli di giustizia minorile e favorire l'inclusione dei giovani autori di reato nella società.

The article provides a comparative analysis of the juvenile justice system in Albania and the juvenile justice system in Italy, highlighting both similarities and differences in legal frameworks, institutional organization, and practical implementation. Both countries are inspired by the UN Convention on the Rights of the Child and share the principle of the child's best interest, prioritizing educational and rehabilitative over punitive measures. However, while Italy has a consolidated and well-structured judicial framework, Albania is still in a developmental phase, requiring institutional strengthening, additional resources, and specialized professional training. The paper concludes by emphasizing cross-border cooperation and exchange of best practices as key tools for improving juvenile justice models and promoting social reintegration of young offenders.

PAROLE CHIAVE: Giustizia minorile, Minori autori di reato, Albania, Italia, Riabilitazione, Cooperazione Internazionale

KEYWORDS: Juvenile Justice, Minors Authors of Crime, Albania, Italy, Rehabilitation, International Cooperation

1. Introduzione

La giustizia minorile è uno dei domini più difficili ed essenziali dei moderni sistemi legali, che coinvolge il conflitto tra due esigenze apparentemente

opposte: la protezione dei diritti fondamentali del minore delinquente, che si trova in uno stato di sviluppo e vulnerabilità da un lato, e la protezione della sicurezza e dell'ordine sociale, garantendo che i comportamenti illeciti non rimangano impuniti. Trovare questo equilibrio è così difficile se intendiamo che deve essere legalmente rigoroso allo stesso tempo in cui è profondamente umano, educativo e riabilitativo.

Albania e Italia divergono nel campo della storia legale, dello sviluppo istituzionale e delle risorse, ma concordano in un profondo allineamento su come intendono costruire sistemi di giustizia minorile che rispettino i diritti dei minori e siano destinati a contribuire alla loro integrazione sociale. Entrambi mirano a implementare processi e procedure specializzati che considerino il miglior interesse dei bambini: promuovendo strumenti per reintegrare e prevenire la recidiva piuttosto che la punizione.

L'Albania ha adottato notevoli riforme legislative negli ultimi anni con l'approvazione del Codice di Giustizia Minorile nel 2017¹, il paese sta facendo passi verso la consolidazione e l'espansione della sua infrastruttura giudiziaria e sociale focalizzata sui minori, principalmente nello sviluppo della capacità professionale e nella creazione di un sistema che sia completo e uniforme su tutto il territorio. Mentre, l'Italia ha la tradizione della protezione legale dei minori, supportata da strutture dedicate, una rete di servizi sociali diffusa e un programma di formazione speciale per le persone che lavorano nel sistema.

¹ Codice della Giustizia Penale per i Minori approvato con la Legge no.37, in data 30.3.2017, ed entrato in vigore in data 1° gennaio 2018, <https://qbz.gov.al/share/p7xMm3JTTG6NT5kWgTF2Og>

A questo proposito, l'articolo intende analizzare e confrontare il sistema legale albanese ed il sistema legale italiano relativi alla giustizia minorile. Il confronto tra i due sistemi legali rivelerà significative somiglianze e disparità pratiche e servirà anche come utili indicatori per lo sviluppo di strategie di miglioramento, la consolidazione delle migliori pratiche e per aumentare la cooperazione internazionale in materia di giustizia minorile.

Il presente articolo intende fornire una visione di ricerca approfondita e aggiornata sulla giustizia minorile in Albania ed Italia, da una prospettiva che si estende dal diritto positivo all'applicazione pratica, al fine di fornire l'approccio comparativo e interdisciplinare che aiuterebbe con future riforme e interventi nel settore.

2. Il Significato Giuridico del Termine “Minore” e il Suo Profilo Storico

Nella vita quotidiana sentiamo spesso il termine “*minore*” in vari contesti: letterario, linguistico, giuridico, psicologico, ecc. Partendo dalle definizioni di ciascun contesto, il termine “*minore*” si analizza in questo articolo dal punto di vista criminologico e penalistico.

Dal punto di vista grammaticale, è considerato “*minore*” la persona che non ha ancora raggiunto l'età della maturità, non è ancora padrona di sé stessa e non è pienamente responsabile delle proprie azioni. Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, è considerato “*minore*” ogni bambino che non ha compiuto i 18 anni di età.

Secondo le normative nazionali, tra cui anche la normativa albanese e la normativa italiana, il concetto del *minore in conflitto con la legge* riguarda ad ogni persona che ha raggiunto l'età della responsabilità penale ma non ha ancora compiuto 18 anni, nei confronti della quale esiste un fondato sospetto di aver commesso un reato, che è stata incriminata e/o condannata con sentenza definitiva per la commissione di un reato. Invece, il *minore testimone* è ogni persona di età inferiore ai 18 anni che può possedere informazioni relative a un reato.

In tutte le discipline giuridiche si incontra e si analizza ampiamente il termine “*minore*”, come soggetto attivo nei vari rapporti giuridici. Anche nella legislazione penale viene trattato il termine “*minore*”, riferito specificamente alle persone di giovane età che commettono reati. In questo ambito del diritto, il termine “*minore*” è strettamente collegato al fenomeno della criminalità, il che significa che, prima di tutto, occorre soffermarsi a comprenderlo.

Per *criminalità* si intende l'insieme dei reati commessi in un determinato periodo e in un determinato spazio. Successivamente, si parla di *criminalità minorile*, che viene considerata da queste branche del diritto come la criminalità commessa da individui che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

In diversi paesi, l'età della responsabilità penale non sempre coincide con quella della maggiore età, nel senso dei diritti politici e civili (come il diritto di voto o la capacità di stipulare un semplice contratto). Ciò fa sì che la comprensione del fenomeno della *criminalità minorile* si avvicini maggiormente a quella sociale e storica. Questo significa che la definizione del

termine *criminalità minorile* è strettamente legata al trattamento giuridico riservato ai minori, trattamento che varia da uno Stato all'altro ed è influenzato da numerosi fattori psicologici e giuridici, strettamente connessi ai fattori sociali².

3. Il Profilo dei Minori in Conflitto con la Legge

Non esiste una descrizione univoca del profilo dei minori in conflitto con la legge, poiché il comportamento antisociale si manifesta come risultato dell'interazione di fattori psicologici, familiari e sociali molto diversi da caso a caso. Nel caso di disturbi psichici sospettati di favorire comportamenti antisociali, solo in un numero limitato di situazioni il comportamento delinquenziale risulta collegato a disturbi psicotici, caratterizzati da un'alterazione marcata del senso della realtà. I disturbi descritti con il termine *psicopatia* sono stati riscontrati in circa il 15%-20% dei delinquenti. Talvolta, tuttavia, la personalità del delinquente può apparire normale o non compromessa.

Il passaggio all'atto criminale da parte dell'adolescente non è altro che un episodio reattivo giovanile, destinato a scomparire con la maturazione. Il problema risiede nell'aiuto che deve essere offerto a questi soggetti per uscire da tale condizione. Secondo D. W. Winnicott, alla radice della ten-

² L. BASILIO, *Capitolo III. Minorenne e reato. Cenni storici e realtà attuale*, in *ADIR*, 2023m <https://www.adir.unifi.it/rivista/2002/basilio/cap3.htm>

denza antisociale vi è sempre una mancanza, che può derivare da un impulso negato da parte della madre, chiusa in sé stessa, fragile oppure da una famiglia disgregata o con tendenze antisociali³.

Esiste sempre un nucleo sano e, subito dopo, un'interruzione, a seguito della quale le cose non sono più come prima. Sembra che il bambino antisociale cerchi, in un modo o nell'altro, di far conoscere al mondo il debito che esso ha nei suoi confronti, o di spingere il mondo a riparare ciò che ha distrutto. Da questa prospettiva, la delinquenza può essere considerata come il segno del fallimento di un normale processo psichico di socializzazione.

In breve, tutto ciò che ostacola il funzionamento dei meccanismi di apprendimento della tolleranza alla frustrazione e dell'identificazione rischia di essere all'origine dei comportamenti antisociali.

4. Il Coinvolgimento dei Minori nel Processo Penale Albanese e nel Processo Penale Italiano: Analisi Comparata

Il coinvolgimento dei minori nel processo penale rappresenta uno degli ambiti più delicati e discussi del diritto penale e della giustizia in generale. Al centro di questa tematica si trova una tensione costante tra, da un lato,

³ F. CONTI, *Winnicott e la tendenza antisociale*, in rolandociofi.wordpress.com, 2011, reperibile all'indirizzo <https://rolandociofi.wordpress.com/2011/12/08/winnicott-e-la-tendenza-antisociale-a-cura-di-filippo-conti/>

la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica e, dall'altro, l'esigenza di proteggere, orientare e riabilitare i minori che entrano in contatto con il sistema penale.

La legislazione albanese moderna e la legislazione italiana in vigore, in conformità con gli standard internazionali, trattano questa categoria con un approccio differenziato, che mira non alla punizione, ma all'educazione e al reinserimento del minore nella società. Tuttavia, analizzando ciascuno dei modelli nazionali oggetto di studio si evidenziano in seguito le significative somiglianze e disparità pratiche e servirà anche come utili indicatori per lo sviluppo di strategie di miglioramento, la consolidazione delle migliori pratiche e per aumentare la cooperazione internazionale in materia di giustizia minorile.

4.1. Il Sistema di Giustizia Minorile Albanese e il Minore Autore di Reato

In Albania, il sistema di giustizia minorile è regolato da una nuova legge: Codice di Giustizia Penale per i Minori, approvato con la Legge No. 37/2017 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2018, che aiuta a mantenere il sistema di giustizia minorile per tutti i reati in linea con le norme internazionali in vigore, fornendo protezione per i diritti dei minori coinvolti nei procedimenti penali, come definito dal meccanismo di criminalizzazione internazionale pertinente.

Il Codice di Giustizia Penale per i Minori del 2017 mira di garantire un quadro normativo in materia di giustizia penale minorile che sia conforme

alla Costituzione della Repubblica di Albania⁴, alla Convenzione delle Nazioni Unite (ONU) sui Diritti del Fanciullo⁵ e agli altri standard e norme internazionali volte alla protezione del minore e alla tutela effettiva del suo superiore interesse, e si applica esclusivamente alla procedura di amministrazione della giustizia per i minorenni in conflitto con la legge, nonché per i minorenni vittime e/o testimoni di reati.

In riferimento ai principi della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia su cui si fonda il Codice di Giustizia Penale per i Minori del 2017 si sottolinea il principio che ogni bambino coinvolto nei procedimenti penali deve essere trattato in modo da promuovere il senso di dignità e di valore personale, rafforzando al contempo il rispetto per i diritti altrui. In questo contesto, il sistema di giustizia penale minorile non costituisce una semplice versione “*attenuata*” di quello per adulti, ma un sistema autonomo, con regole, strutture e finalità proprie.

Le disposizioni previste nel Codice di Giustizia Penale per i Minori del 2017 non si applicano ai minori che commettono reati sotto l'età della responsabilità penale, nei confronti dei quali non viene avviato alcun procedimento penale o, qualora avviato, viene immediatamente archiviato. In tali casi, entrano in azione le strutture di protezione dell'infanzia e vengono attuate tutte le misure previste dalla legge per i diritti e la tutela dei bambini, al fine di garantire loro le stesse garanzie procedurali, assistenza e servizi previsti per i minori in conflitto con la legge, vittime o testimoni, per

⁴ Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, <https://klp.al/wp-content/uploads/2020/02/Kushtetuta-2017.pdf>

⁵ Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, <https://www.poliziadistato.it/statics/03/conv.-diritti-infanzia.pdf>

quanto riguarda il processo di audizione e i contatti con le autorità di polizia e del pubblico ministero.

Inoltre, il Codice di Giustizia Penale per i Minori del 2017 stabilisce che l'età della responsabilità penale inizia a 14 anni. Ciò significa che una persona al di sotto di tale età, anche se commette un reato, non può essere penalmente responsabile. Questo limite non è casuale, ma deriva da valutazioni psicologiche e sociologiche che dimostrano come i bambini al di sotto di questa età non abbiano ancora sviluppato pienamente la consapevolezza morale e la capacità di comprendere appieno le conseguenze delle proprie azioni. Per i minori che hanno compiuto 14 anni ma non ancora 18, la responsabilità penale esiste, ma viene trattata in modo differenziato, tenendo conto dell'età, del livello di maturità, delle condizioni emotive e delle circostanze sociali.

La procedura penale minorile si fonda su principi fondamentali volti a garantire una protezione completa e un trattamento equo: In primo luogo, *il minore ha il diritto di essere assistito da un avvocato fin dal primo contatto con le autorità giudiziarie*. Tale tutela non è un mero formalismo legale, ma una necessità per equilibrare la disparità esistente tra un minore indifeso e le strutture dello Stato. Inoltre, *il minore non deve affrontare da solo le complesse procedure penali: la partecipazione dei genitori, dei tutori o dei rappresentanti dei servizi sociali è essenziale per assicurare un sostegno costante, sia emotivo che legale*.

Durante lo svolgimento del procedimento penale, il rispetto della privacy del minore *costituisce un elemento essenziale*. Le udienze si tengono a porte chiuse per proteggere l'identità e il benessere psicologico del minore, e la pubblicazione di qualsiasi informazione che possa identificarlo è vietata.

Questo dimostra che il sistema non mira a umiliare o stigmatizzare il minore, ma a creare le condizioni affinché egli possa migliorare e ricominciare la propria vita senza il peso del pregiudizio pubblico.

Un altro aspetto fondamentale è l'applicazione di misure alternative alla detenzione. L'incarcerazione del minore è prevista solo come ultima risorsa, quando tutte le altre misure risultano insufficienti e sussiste un reale pericolo per la società. In luogo delle pene detentive, la legge promuove misure come la consulenza psicologica, la mediazione penale, l'obbligo di partecipare a programmi di riabilitazione o di svolgere attività comunitarie. Queste misure non sono solo più umane, ma anche più efficaci nel lungo periodo, poiché riducono il rischio di recidiva.

È importante sottolineare che l'approccio del sistema penale albanese nei confronti dei minori sta evolvendo da un modello punitivo a uno restaurativo. Questo modello cerca di ristabilire un rapporto tra il minore e la vittima, promuovendo l'assunzione di responsabilità e la riparazione del danno causato. In tal modo, il minore non solo affronta le conseguenze delle proprie azioni, ma impara anche a comprendere il loro impatto sugli altri, sviluppando empatia e coscienza sociale.

Tuttavia, nonostante un quadro giuridico avanzato, l'applicazione pratica di questi principi non è sempre agevole. La carenza di risorse umane e materiali, la mancanza di personale adeguatamente formato nelle istituzioni giudiziarie e penitenziarie, nonché atteggiamenti sociali ancora influenzati da vecchi stereotipi punitivi, rappresentano spesso ostacoli concreti sulla via verso una giustizia realmente educativa per i minori.

Quindi, il coinvolgimento dei minori nel processo penale è un ambito in cui giustizia ed educazione devono coesistere. I minori che entrano in contatto con la legge non sono semplicemente trasgressori, ma spesso vittime di condizioni sociali, economiche o familiari difficili. Il loro trattamento non deve essere un processo punitivo, ma un'opportunità per offrire una seconda possibilità - un'occasione per crescere, migliorare e contribuire come membri attivi e di valore nella società. Un sistema di giustizia penale che funziona correttamente può essere non solo uno strumento di ordine, ma anche un potente mezzo di emancipazione e di inclusione sociale.

In riferimento ai tipi e le misure di pena per i minori in conflitto con la legge, nel sistema penale albanese essi sono trattati con un approccio specifico e differenziato rispetto a quello applicato agli adulti. Ciò deriva dal fatto che lo *scopo della giustizia minorile non è la punizione, ma la rieducazione, la riabilitazione e il reintegro del minore nella società*. Questo approccio è sancito nel Codice della Giustizia Penale per i Minori che contiene disposizioni specifiche sulle pene applicabili ai minori dichiarati colpevoli di reati.

Le misure educative sono forme di sanzioni alternative che non mirano all'isolamento, ma all'influenza positiva sul comportamento del minore. Esse vengono applicate quando il tribunale ritiene che il minore possa correggersi attraverso il sostegno e l'educazione al di fuori delle strutture detentive. Alcune delle misure educative previste sono: - *Affidamento ai genitori, al tutore o a un'istituzione educativa*; - *Obbligo di partecipare a programmi di riabilitazione o formazione professionale*; - *Partecipazione a lavori di utilità pubblica, non retribuiti e in condizioni di sicurezza*; - *Inserimento in un centro educativo, per un sostegno strutturato e un controllo del comportamento*. Le misure educative sono le più comuni e le più preferite per i minori, specialmente nei casi di reati

meno gravi o quando il soggetto non rappresenta un'elevata pericolosità sociale.

Nei casi più gravi, quando i reati sono di natura seria o reiterata, il Codice della Giustizia Penale per i Minori prevede la possibilità di applicare pene penali, ma con limitazioni chiare e sempre in conformità con l'età e lo stato psicologico del minore: - *Reclusione*, è applicata solo come misura estrema. La durata di questa pena è molto più breve rispetto a quella prevista per gli adulti. Ad esempio, per reati che per gli adulti prevedono l'ergastolo, per i minori la pena massima può essere di 20 anni. In pratica, per i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, la pena è sempre limitata e soggetta a revisione; - *Multa*, può essere inflitta solo se il minore ha la possibilità di pagare personalmente o con l'aiuto dei genitori/tutori. Di solito, viene evitata per non aggravare la situazione economica della famiglia. Le pene penali per i minori possono essere accompagnate da misure di sostegno, come il trattamento psicologico, l'assistenza sociale o la prosecuzione degli studi, al fine di permettere al minore, una volta terminata la pena, di reintegrarsi positivamente nella società.

Il Codice della Giustizia Penale per i Minori prevede anche la *sospensione dell'esecuzione della pena quando il minore dimostra pentimento e volontà di miglioramento*. In questi casi, egli è sottoposto a sorveglianza e deve seguire un programma educativo o di lavoro comunitario. Se durante questo periodo rispetta le regole, la pena non viene eseguita.

Nella determinazione delle pene per i minori si applicano i seguenti principi: - *Proporzionalità*, la pena deve essere proporzionata al reato e all'età del minore; - *Individualizzazione*, il tribunale tiene conto dell'età, dello sviluppo mentale ed emotivo, della storia familiare e delle circostanze sociali; - *Approccio riabilitativo*, ogni pena deve

mirare al recupero del minore, non al suo isolamento permanente. Le tipologie e le misure di pena per i minori nella Repubblica d'Albania riflettono una filosofia di giustizia che privilegia l'educazione e la protezione del bambino, trattandolo come un individuo in via di sviluppo che necessita di cura e orientamento, non solo di punizione. Questo approccio contribuisce a prevenire la recidiva ed a preparare il minore per un futuro più sicuro e costruttivo. Alla fine, per quanto riguarda il sistema giudiziario per i minori in Albania, il Codice della Giustizia Penale per i Minori stabilisce che il minore in conflitto con la legge è giudicato dalle sezioni per i minori, istituite presso i tribunali distrettuali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente sull'organizzazione del potere giudiziario nella Repubblica d'Albania. Tali sezioni sono competenti anche a giudicare gli imputati adulti accusati di aver commesso reati nei confronti di minori in qualità di vittime. Il giudice designato per il giudizio dei minori in queste sezioni deve essere specializzato e formato in materia di giustizia penale minorile. Quando un minore ha commesso un reato insieme a un adulto, il processo è di competenza delle sezioni per i minori dei tribunali distrettuali, con applicazione delle disposizioni del presente Codice, salvo i casi previsti dal Codice di procedura penale. Persone di età superiore ai 18 anni, ma non superiore ai 21 anni, che sono accusate di aver commesso un reato quando erano minorenni, sono giudicate dalla sezione per i minorenni. La giurisdizione della sezione per i minorenni dei tribunali distrettuali cessa quando il minorenne raggiunge l'età di 23 anni.

4.2. Il Sistema di Giustizia Minorile Italiano ed il Minore Autore di Reato

Il sistema di giustizia minorile italiano si fonda su disposizioni normative fondamentali, tra cui: - *Costituzione Italiana*⁶, che sancisce il diritto alla tutela dei minorenni e al rispetto della loro personalità; - *Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia* (CRC), ratificata dall'Italia, che stabilisce principi di protezione, partecipazione e non discriminazione; - *Codice di Procedura Penale*⁷, con articoli specifici dedicati ai procedimenti minorili; - *Legge 26 luglio 1975 n. 354*⁸ e successive modifiche, che disciplina l'organizzazione giudiziaria minorile; - *Legge 184/1983*⁹, che regola la protezione dei minori e dispone anche per la responsabilità penale minorile.

La giustizia minorile si fonda sui *principi della diversione, della finalità educativa e della non imputabilità del minore sotto una certa età*. In Italia, il minore si considera non imputabile al di sotto dei 14 anni, ai sensi dell'art. 98 del Codice Penale. Ogni intervento deve tenere in considerazione la particolare condizione di sviluppo psicofisico ed emotivo del minorenne, utilizzando modalità che favoriscano il recupero e la riabilitazione.

⁶ Costituzione Italiana, <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione>

⁷ Codice di Procedura Penale della Repubblica d'Italia, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 92, <https://www.gazzettaufficiale.it/sommario/codici/codiceProceduraPenale>

⁸ Legge 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (*Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/2025*), GU n.212 del 09-08-1975 - Suppl. Ordinario.

⁹ Legge 4 maggio 1983, n. 184. Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. GU Serie Generale n.133 del 17-05-1983 - Suppl. Ordinario n. 28.

In Italia, il sistema giudiziario per i minori in Italia è articolato su due organi principali: - *Tribunale per i Minorenni*: competente per i procedimenti penali nei confronti di minori di età inferiore ai 18 anni, coinvolti in fatti punibili. Opera con giudici minorili specializzati ed è dotato di competenze sia penali sia civili riguardanti i minori; - *Corte di Appello per i Minorenni*: competente per i ricorsi e le impugnazioni delle sentenze emesse dal Tribunale per i Minorenni. Accanto a questi due istituzioni opera anche *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni* che svolge funzioni investigative e decisionali nella fase iniziale del procedimento. Questi uffici sono specializzati e supportati da personale tecnico e assistenti sociali, oltre a team di psicologi ed educatori, per assicurare una valutazione integrata del minore.

Il procedimento penale minorile presenta caratteristiche specifiche volte a garantire il rispetto dei diritti del minore e a privilegiare misure alternative alla detenzione, in linea con i principi internazionali e nazionali. Il minore è imputabile a partire dai 14 anni. Per chi è sotto questa età non è possibile procedere penalmente ma si interviene con misure di tutela sociale. Il tribunale può avviare misure di diversione, volte ad allontanare il minore dalla giustizia penale con percorsi di responsabilizzazione sociale ed educativa, quali l'ammonizione o l'affidamento a servizi sociali. La detenzione cautelare è utilizzata solo in casi eccezionali e limitati nel tempo, preferendo misure meno restrittive come la messa alla prova o l'obbligo di dimora. Il minore ha diritto a un difensore di fiducia, nonché a un tutore legale durante tutto il procedimento. Durante il procedimento, l'ambiente

è protetto, con udienze a porte chiuse e nel rispetto della riservatezza per evitare stigmatizzazione¹⁰.

La finalità del sistema di giustizia minorile italiano non è la punizione, ma la rieducazione e il reinserimento sociale del minore autore di reato. A tal fine, sono previste diverse misure: - Messa alla prova, percorso di durata determinata durante il quale il minore deve rispettare prescrizioni e attività educative; - *Affidamento in prova ai servizi sociali*, è la misura più utilizzata e permette di eseguire la pena o la sanzione sotto la supervisione di operatori specializzati; - *Detenzione minorile*, limitata a casi estremi, e sempre in strutture dedicate e separate dagli adulti; - Sanzioni pecuniarie e lavori di pubblica utilità, applicate in casi meno gravi, sempre con finalità educative. Queste misure vengono decise basandosi su una valutazione individualizzata delle caratteristiche psicologiche, sociali e familiari del minore, e con una forte partecipazione della famiglia e dei servizi territoriali.

4.3. Il Confronto tra il Sistema di Giustizia Minorile in Albania ed il Sistema di Giustizia Minorile in Italia

L'analisi comparata dei sistemi di giustizia minorile in Albania ed il sistema di giustizia minorile in Italia mette in luce sia significative convergenze sul piano dei principi fondamentali, sia differenze sostanziali nei profili organizzativi e nell'effettiva applicazione pratica delle norme:

¹⁰ https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/SGEP_tavolo14_allegato8.pdf

1. *Principi comuni e basi normative.* Entrambi i paesi si ispirano ai principi internazionali sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo e agli standard europei relativi alla tutela dei minori coinvolti in procedimenti penali. La centralità del principio del “*miglior interesse del minore*” emerge in entrambe le legislazioni come fondamento imprescindibile di ogni intervento giudiziario nei confronti dei minorenni. In entrambi gli ordinamenti viene garantito il *diritto alla difesa*, alla *riservatezza* e alla *partecipazione attiva del minore nel procedimento*, oltre alla *tutela della sua dignità e integrità psicofisica*. L’età minima di imputabilità è fissata a 14 anni, con sistemi alternativi adottati per minori al di sotto di tale soglia.
2. *Differenze operative e strutturali in riferimento all’organizzazione degli organi giudiziari.* In Italia, la presenza capillare di Tribunali e Corti di Appello per i Minorenni consente una specializzazione consolidata e diffusa su tutto il territorio nazionale, con personale altamente formato e procedure dedicate. Questo modello garantisce una maggiore uniformità e professionalità nella gestione dei casi minorili. In Albania, pur essendo stati istituiti sezioni per i minori presso i tribunali distrettuali. Inoltre, la formazione degli operatori e la definizione precisa dei ruoli multidisciplinari sono ancora in fase di potenziamento, limitando l’omogeneità del sistema.
3. *Misure alternative e approccio alla detenzione.* Entrambi i sistemi privilegiano l’utilizzo di misure alternative alla detenzione, come l’affidamento familiare, la messa alla prova e i programmi educativi, ponendo l’accento sulla riabilitazione piuttosto che sulla punizione. Tuttavia, L’Italia dispone di un sistema più strutturato e integrato, con una rete efficiente di servizi sociali e di supporto specialistico in grado di garantire un monitoraggio efficace delle misure alternative e una maggiore personalizzazione degli

interventi. In Albania, nonostante le previsioni normative analoghe, l'attuazione delle misure alternative è spesso ostacolata da risorse limitate e dalla carenza di un coordinamento consolidato tra tribunali e servizi sociali.

4. *Tutela della privacy e metodologia procedurale.* In entrambi i paesi, il procedimento è riservato e svolto in un ambiente protetto con udienze a porte chiuse. La *tutela della privacy* del minore e la limitazione alla pubblicazione di dati identificativi sono elementi imprescindibili in entrambi i ordinamenti. Tuttavia, l'Italia ha maturato una prassi più articolata e radicata, con procedure dettagliate per garantire questa riservatezza, mentre in Albania la protezione effettiva è ancora in fase di sviluppo operativo.

5. *Lavoro multidisciplinare e ruolo degli operatori.* La presenza di team multidisciplinari composti da assistenti sociali, psicologi, educatori e magistrati è riconosciuta come essenziale in entrambi i sistemi per assicurare un approccio globale e personalizzato. L'Italia ha una lunga esperienza nella collaborazione interistituzionale e nella formazione congiunta degli operatori, che consente interventi più efficaci e integrati. In Albania, la creazione di tali reti multidisciplinari è un aspetto su cui si sta lavorando con particolare attenzione, considerando anche le sfide connesse alla disponibilità di professionisti qualificati e alle risorse disponibili.

6. *Sfide e prospettive di sviluppo:* Mentre l'Italia continua a dover affrontare criticità relative ai tempi processuali e alle differenze territoriali nella qualità dei servizi, il sistema albanese si confronta con sfide di ordine più strutturale, quali l'istituzione dei tribunali minorili, il consolidamento istituzionale e il rafforzamento delle risorse umane e materiali. Per l'Albania, la strada verso un sistema pienamente operativo in linea con le migliori

prassi internazionali passa attraverso il potenziamento della formazione specialistica, l'istituzione dei tribunali minorili e il miglioramento della cooperazione fra giudici, servizi sociali e comunità locali.

In conclusione, l'esperienza italiana può rappresentare un modello di riferimento per l'Albania, specie per quanto riguarda l'organizzazione giudiziaria, le procedure dedicate e la formazione degli operatori, mentre il modello albanese offre spunti di innovazione e adattamento a realtà in transizione. Scambi di buone pratiche e collaborazioni internazionali possono senz'altro favorire entrambi i paesi nel miglioramento e nell'armonizzazione dei propri sistemi minorili.

5. Il Minore come Autore di Reato nel Diritto Internazionale: Strumenti e Principi di Tutela

Gli strumenti internazionali che tutelano i minori in conflitto con la legge mirano a garantire che ogni bambino accusato di aver commesso un reato sia trattato in modo equo, umano e conforme alle sue esigenze di sviluppo. Questi strumenti pongono l'accento sul reinserimento e la riabilitazione del minore, più che sulla punizione, orientando gli Stati verso una giustizia centrata sul benessere del bambino.

5.1. Principi Fondamentali Internazionali

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo (CRC, 1989), ratificata sia dall'Albania sia dall'Italia, rappresenta il documento più importante in questo ambito. Essa stabilisce che ogni minore coinvolto nel sistema penale ha diritto a un trattamento dignitoso, all'assistenza legale, a un processo equo e al reinserimento nella società. I principi fondamentali sanciti dalla Convenzione includono: - *Non discriminazione (articolo 2)*, tutti i minori devono ricevere lo stesso trattamento, indipendentemente da origine, genere, condizione sociale o etnica; - *Interesse superiore del fanciullo (Articolo 3)*, ogni decisione deve prioritariamente considerare il benessere e lo sviluppo del minore; - *Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6)*; - *Diritto alla partecipazione (art. 12)*, il minore ha il diritto di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano, in accordo con la sua età e maturità.

L'articolo 40 della Convenzione disciplina le *garanzie procedurali* dei minori sospettati o accusati di reato, tra cui: - *Presunzione di innocenza*; - *Rispetto del superiore interesse del minore*; *diritto all'informazione e all'assistenza legale*; - *Assenza di ritardi ingiustificati nel procedimento*; - *Protezione contro la discriminazione*; - *Proporzionalità tra l'atto commesso e la sanzione*; - *Trattamento conforme al benessere e allo sviluppo del minore*.

5.2. Linee Guida e Standard Internazionali

Oltre alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, altri strumenti internazionali completano il quadro di riferimento: - *Regole Minime sull'Amministrazione della Giustizia Minorile c.d. Regole di Pechino (1985)*¹¹ forniscono linee guida per l'amministrazione della giustizia minorile, incoraggiando misure alternative alla detenzione e promuovendo programmi educativi e sociali. Albania e Italia le considerano punti di riferimento per le rispettive politiche giudiziarie minorili; - *Regole per la Protezione dei Minori Privati della Libertà*, denominate *Regole dell'Avana (1990)*¹² disciplinano le condizioni dei minori privati della libertà, imponendo la protezione da violenza e umiliazione, la separazione dagli adulti, l'accesso all'istruzione, ai servizi sanitari e al contatto con la famiglia; - *Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una Giustizia a Misura di Minore, note come Linee Guida di Riyadh (1990)*¹³: pongono l'accento sulla prevenzione della delinquenza giovanile attraverso politiche sociali, educative e culturali. Pur non vincolanti come trattati, rappresentano uno strumento di riferimento per la formulazione di strategie nazionali e regionali di prevenzione e reinserimento. Altri strumenti internazionali rilevanti includono il *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici* e la *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, che assicurano a ogni persona, compresi i minori, il diritto a un processo equo e imparziale.

¹¹ A. MAURIZIO, *Evoluzione Internazionale del Sistema Penale Minorile ed Effetti nell'Ordinamento Italiano* il D.P.R. 22 Settembre 1988, n. 448, 2013, reperibile all'indirizzo <https://biblioteca.cejamerica.org/bitstream/handle/2015/2030/EvoluzioneInternazionale.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹² https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892132245.pdf?srsltid=AfmBOoriS08_2KW0nC6RxT0nnG7_-LMsiE19mBO3irscC-2uekbU9iup

¹³ <https://rm.coe.int/16804bd220>

6. Conclusioni

L'analisi comparativa del sistema di giustizia minorile in Albania e del sistema di giustizia minorile in Italia evidenzia come entrambi i paesi condividano principi fondamentali ispirati agli standard internazionali, in particolare alla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, alle Regole di Pechino, alle Regole dell'Avana e alle Linee Guida di Riyadh. Il principio del superiore interesse del minore, la tutela della dignità, il diritto alla difesa, alla riservatezza e alla partecipazione attiva del minore nel procedimento rappresentano elementi cardine di entrambi i sistemi.

L'Albania, con il Codice di Giustizia Penale per i Minori del 2017, ha compiuto significativi passi avanti nell'allineamento al diritto internazionale, garantendo misure alternative alla detenzione, reinserimento sociale e tutela dei diritti procedurali dei minori. La competenza della sezione per i minori presso i tribunali distrettuali, estesa in casi specifici a giovani fino ai 21 anni, dimostra la volontà di fornire un approccio differenziato e mirato, pur trovandosi ancora in una fase di consolidamento istituzionale e organizzativa.

Il sistema italiano, forte di una lunga esperienza e di strutture giudiziarie specializzate come il Tribunale per i Minorenni e la Corte di Appello per i Minorenni, applica con continuità le stesse linee guida internazionali, privilegiando misure educative e riabilitative, con interventi personalizzati e un ampio coinvolgimento dei servizi sociali. La detenzione è prevista solo

in casi estremi, sempre in strutture dedicate, e la riservatezza del minore è rigorosamente tutelata.

In sintesi, sia l'Albania sia l'Italia adottano un modello di giustizia minorile educativo e riabilitativo, orientato alla prevenzione della recidiva e al reinserimento sociale del minore autore di reato. Le differenze tra i due sistemi risiedono principalmente nell'organizzazione strutturale e nella diffusione delle risorse: l'Italia dispone di una rete consolidata di tribunali e servizi, mentre l'Albania necessita di ulteriori investimenti in formazione specialistica, personale qualificato e coordinamento tra servizi sociali e giudiziari.

Il confronto tra i due paesi mette in luce la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale, lo scambio di buone pratiche e l'armonizzazione dei procedimenti minorili, strumenti fondamentali per promuovere sistemi di giustizia minorile efficaci, rispettosi dei diritti dei minori e orientati alla loro inclusione sociale. L'esperienza italiana può offrire un modello di riferimento per l'Albania, mentre il percorso albanese evidenzia l'importanza dell'adattamento e dell'innovazione in contesti in transizione, contribuendo a un dialogo costruttivo e a strategie condivise per la protezione dei giovani autori di reato a livello internazionale.